

DECRETO 21 luglio 1998.

Modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33;

Visto, in particolare, l'art.43 della citata legge regionale n.33/97 che al comma 4 prevede che l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste rilascia l'attestato di idoneità previsto dall'art. 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.157, previo accertamento del rispetto delle norme e delle condizioni contenute nel medesimo articolo 43 ivi compreso il superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione ed aggiornamento, ed al comma 5 stabilisce che competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia volontaria sono le commissioni costituite secondo quanto disposto dal medesimo comma 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.210 del 23 maggio 1994, con la quale viene fissato in tre il numero massimo delle sedute mensili di organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, aumentabili fino a cinque in caso di documentata necessità e per periodi determinati;

Ritenuto di dovere determinare le modalità per lo svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria, che gli aspiranti devono sostenere dopo avere frequentato, per un numero minimo di ore di lezioni teoriche e pratiche, i corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza volontaria;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento della idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano frequentato un corso di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza organizzato da strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie ed agricole, e delle associazioni ambientaliste presenti nel Comitato regionale faunistico - venatorio, per un numero di partecipanti non superiore a 30 per singolo corso, approvato ed autorizzato dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria, con frequenza dimostrata delle lezioni teoriche e pratiche per un numero di ore non inferiore a n.60 di cui almeno 12 destinate a lezioni pratiche. Gli aspiranti devono presentare alla Ripartizione faunistico-venatoria che ha autorizzato il corso, istanza, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, recante cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza, con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (a meno che non venga apposta in presenza del dipendente addetto alla ripartizione faunistico-venatoria) in cui richiedono il rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art.27, comma 4, della legge n. 157/92, previo accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria e riportante le indicazioni complete relative al corso di preparazione ed aggiornamento frequentato.

La frequenza delle lezioni teoriche e pratiche per il numero di ore sopraindicato dovrà risultare dalla documentazione che il direttore responsabile del corso avrà fatto pervenire alla Ripartizione faunistico-venatoria a conclusione del corso medesimo.

Art. 2

Gli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria devono sostenere l'esame per

l'accertamento dell'idoneità dinanzi alla commissione costituita ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 presso la Ripartizione faunistico-venatoria che ha autorizzato il corso di preparazione ed aggiornamento.

Il calendario delle sedute di esami sarà fissato dal dirigente preposto alla ripartizione faunistico-venatoria in relazione al numero delle istanze pervenute o perfezionate entro il mese precedente, e comunque, distintamente rispetto al calendario delle sedute di esami di cui all'art. 28 della legge regionale n.33/97.

Il numero delle sedute fissato in tre sedute mensili può essere elevato fino a cinque sedute mensili nell'ipotesi di elevato numero di istanze e fermo restando che in ogni caso il numero delle sedute di esami per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria non potrà mai superare nel corso dell'anno il numero di 48 sedute annuali.

Il numero di aspiranti da ammettersi in ciascuna seduta di esami, determinato in relazione alle istanze, non potrà essere inferiore a sette o superiore a quattordici esaminandi per ciascuna seduta.

Il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria, verificato che l'aspirante ha regolarmente frequentato il corso di preparazione ed aggiornamento, invita gli aspiranti a sostenere l'esame nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione o perfezionamento della domanda, invitando contestualmente l'associazione organizzatrice del corso frequentato dal candidato a segnalare il rappresentante che dovrà integrare la commissione per l'esame dell'aspirante medesimo. Gli aspiranti devono presentarsi con valido documento di riconoscimento in mancanza del quale non possono sostenere gli esami.

Art. 3

La commissione per l'accertamento dell'idoneità alla qualifica di guardia volontaria venatoria ha il compito di verificare la preparazione e capacità dell'aspirante per lo svolgimento dei servizi di vigilanza volontaria con competenza, serietà e consapevolezza dei propri compiti e del proprio ruolo.

L'esame dovrà riguardare le seguenti materie:

A) *Zoologia e botanica con prove pratiche di riconoscimento:*

- 1) crostacei, molluschi, pesci (caratteri generali, principali pesci di acque dolci, piscicoltura);
- 2) anfibi (caratteri generali, principali specie di interesse regionale);
- 3) rettili (caratteri generali, principali specie di interesse regionale);
- 4) uccelli (caratteri generali, migrazione, accipitridi, falcononidi, strigidi; galliformi, fagianidi, gruiformi, caradriformi, ciconiformi, corvidi);
- 5) mammiferi (caratteri generali, carnivori, ungulati, cervidi, bovidi, suidi, roditori);
- 6) introduzione, reintroduzione di una specie e ripopolamento di un territorio;
- 7) specie protette e convenzioni internazionali;
- 8) catene alimentari;
- 9) ecosistemi, habitats, biotipi, zone umide;
- 10) flora tipica siciliana, macchia mediterranea, coltivazioni erbacie/cerealicole/arboree;
- 11) flora protetta;
- 12) danni all'ambiente.

B) *Normativa sull'esercizio venatorio e sulla tutela degli animali:*

- 1) legislazione nazionale, regionale, direttive CEE, convenzioni internazionali in materia di fauna e relativo commercio;
- 2) armi e munizione da caccia e relativa legislazione;
- 3) maltrattamento di animali;
- 4) cinologia applicata all'esercizio venatorio;
- 5) sistema sanzionatorio.

C) *Tutela ambientale:*

- 1) normativa nazionale e regionale su parchi e riserve;
- 2) normativa in materia ambientale;
- 3) principi generali della normativa sull'inquinamento idrico, dell'aria e di rifiuti solidi, da rumore;
- 4) principi generali della disciplina in materia di pascolo e riproduzione bovina, di castagneti, di

sugherete, di piante officinali, di funghi e tartufi, di abbattimento degli alberi di olivo e di taglio di alberi di alto fusto.

D) *Pesca nelle acque interne:*

- 1) normativa sull'esercizio della pesca nelle acque interne;
- 2) sistema sanzionatorio.

E) *Tutela dei boschi:*

- 1) normativa sui boschi e sugli incendi boschivi;
- 2) disciplina della bruciatura delle ristoppie;
- 3) la combustione dei materiali forestali (nozioni generali sulla combustione, diffusione del fuoco, tipi di incendi boschivi);
- 4) cause del verificarsi degli incendi boschivi;
- 5) prevenzione degli incendi;
- 6) avvistamento e segnalazioni degli incendi;
- 7) tecniche di spegnimento degli incendi;
- 8) compiti della vigilanza volontaria antincendio.

Durante lo svolgimento dell'esame al candidato devono essere presentate preparazioni tassidermiche, illustrazioni, sagome, tavole, tabelle, dispositive, filmati di animali con particolare riguardo all'avifauna; devono inoltre essere presentate per il riconoscimento armi e munizioni da caccia; esemplari o fac-simili in scala reale di mezzi da caccia vietati.

Art. 4

L'esito dell'esame è dato dalla media dei voti assegnati in ciascuna materia.

La valutazione delle singole prove e quelle dell'esito finale avviene collegialmente fra i componenti la commissione.

Per ogni seduta di esami viene redatto uno specifico verbale che deve riportare l'elenco nominativo, il voto conseguito in ciascuna materia ed il giudizio finale di "idoneo" o "non idoneo".

Il giudizio della commissione è inappellabile il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria provvederà a trasmettere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 27, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tutta la documentazione occorrente all'accertamento del rispetto delle condizioni e delle norme contenute nell'art. 43 della legge regionale n. 33/97.

L'attestato di idoneità sarà consegnato all'interessato per il tramite della competente Ripartizione faunistico-venatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 luglio 1998.

CUFFARO